Conto corrente con la Posta

Anno 79° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 12 gennaio 1938 - ANNO XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. **2209**.

Modificazione della procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la procedura per la concessione delle importazioni ed esportazioni temporanee, per meglio rispondere alle mutate esigenze dell'industria e del commercio, e di conferire all'uopo speciali attribuzioni al Ministro per le finanze;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In casi eccezionali alle ditte che ne fanno richiesta, il Ministro per le finanze, di concerto con il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, e sentito il Comitato consultivo di cui al R. decreto 14 agosto 1936, n. 1825, potrà consentire, con proprio decreto, la temporanea importazione ed esportazione di merci non previste dalle concessioni in vigore, quando ne sia dimostrata la necessità per il ricorrere di circostanze speciali e sempreché il provvedimento possa tornare utile alla economia del Paese.

Il Ministro per le finanze potrà, pure di concerto con il detto Sottosegretariato e sentito il Comitato suddetto, nei casi di riconosciuta necessità ed urgenza, e nell'interesse della economia del Paese, consentire nuove concessioni di temporanea importazione di merci, aventi carattere generale, o prorogare quelle vigenti.

In tal caso, però, nel provvedimento da emettersi dovrà essere sempre determinata la durata della concessione la quale non potrà eccedere i mesi sei.

Qualora la durata della concessione dovesse eccedere il predetto periodo di tempo sarà per essa disposto con provvedimento di carattere legislativo.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. **2210**.

Liquidazione dell'indennità, una volta tanto, agli ufficiali della Regia aeronautica che, alla cessazione dal servizio, non hanno diritto a pensione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'emanazione di norme integrative per la liquidazione dell'indennità, una volta tanto, agli ufficiali della Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità una volta tanto spettante agli ufficiali della Regia aeronautica ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è aumentata di una aliquota dell'indennità di aeronavigazione o di volo pari a quella stabilita per le pensioni normali dall'articolo 9 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

Nel computo del servizio di volo si applica l'art. 5 del citato R. decreto 27 luglio 1934, n. 1340.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 2211.

Concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e dcretiamo:

Articolo unico.

Al personale militare e civile che presta servizio presso gli enti aeronautici in Guidonia e che colà abbia fissato o fissi la sua residenza, compete, dalla data di trasferimento nella nuova sede e fino al 30 aprile 1938, l'aggiunta di famiglia o la indennità di caroviveri nella misura intera.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 2212.

Varianti alla tabella A, allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di anticipare di un anno il raggiungimento dei quattro posti di maggior generale del corpo del Genio aeronautico stabiliti nella tabella *A*, allegata al predetto Regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, al 1° gennaio 1939-XVII, fermi restando gli organici previsti per gli anni successivi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e dcretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei posti previsti alla data del 1° gennaio 1938, nella tabella *A*, allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, è variato come segue:

Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Generali di brigata aerea. . . . . da 30 a 29
Colonnelli. . . . . da 103 a 104

Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Maggiori generali . . . . da 3 a 4
Colonnelli . . . . da 16 a 15

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni contenute nella suddetta tabella, comprese le note alla tabella stessa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213.
Norme che regolano l'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927-V, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928-VI, n. 1151, portante norme integrative della legge suddetta;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928-VII, n. 2938, concernente l'aggiunta di un comma all'art. 15 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1272, predetta;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929-VII, n. 500, convertito in legge con legge 24 giugno 1929-VII, n. 1170, portante norme per la rispedizione per l'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale;
Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1365, sull'estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni previste dalle suaccennate disposizioni;
Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 455, convertito in legge con legge 18 giugno 1934-XII, n. 1348, sull'estensione ad altri prodotti dell'uso del marchio nazionale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di riunire, integrare e coordinare le disposizioni concernenti il marchio nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

È istituito un marchio nazionale obbligatorio per l'esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi.

Art. 2.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero cura la registrazione del marchio nazionale di esportazione, la sua protezione legale all'interno ed all'estero in conformità alle vigenti convenzioni internazionali, nonchè la sua applicazione.
La registrazione del marchio nazionale di esportazione e i trasferimenti del medesimo sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 3.

Il Ministro per gli scambi e per le valute, con decreto emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, sentito l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, determina tra i gruppi indicati all'art. 1, i prodotti soggetti al marchio nazionale di esportazione, i requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per poter essere esportati nei singoli Paesi, nonchè le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti stessi e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo.

Art. 4.

L'uso del marchio nazionale di esportazione può essere reso obbligatorio per qualsiasi altro prodotto destinato alla esportazione, con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentito l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Il decreto determina le sanzioni nei limiti previsti dal presente decreto, la misura dei diritti che possono essere percepiti per i servizi del marchio, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del decreto stesso.

Art. 5.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento, può autorizzare gli esportatori particolarmente meritevoli in rapporto alla attuazione della disciplina del marchio nazionale di esportazione, a riprodurre il disegno del marchio nazionale predetto sulla carta intestata e su ogni altro titolo o documento commerciale.
Tale autorizzazione è soggetta alla tassa di L. 25 da pagarsi nei modi ordinari presso gli Uffici del registro.
La facoltà predetta è riconosciuta di diritto agli esportatori che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, risultino autorizzati all'uso del marchio nazionale ai sensi della legge 23 giugno 1927-V, n. 1272.
La concessione di cui ai due comma precedenti può essere revocata dall'Istituto predetto nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.

Art. 6.

Il controllo per l'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti assoggettati all'applicazione del marchio nazionale è esercitato all'interno ed all'estero da ispettori nominati dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero con i poteri determinati dal regolamento.
Possono altresì essere incaricati del controllo altri organi, determinati coi decreti previsti dagli articoli 3 e 4, i quali, per quanto concerne il controllo stesso, sono tenuti ad eseguire le istruzioni dell'Istituto al quale devono riferire.

Art. 7.

I verbali di accertamento compilati dalle persone autorizzate ad esercitare il controllo sono considerati atti pubblici.
Le persone incaricate di eseguire gli accertamenti preveduti dal presente decreto sono ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinati.

Art. 8.

Sono esenti da ogni tassa o diritto le domande, i certificati, i verbali, gli atti di ogni genere e relative copie inerenti all'applicazione del marchio nazionale di esportazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto percepisce un diritto di L. 0,50 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, ancorchè la merce non sia soggetta al marchio nazionale.
La riscossione di tale diritto è effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica.
Le eventuali eccedenze delle somme riscosse rispetto alle spese sostenute, nonchè i proventi di cui all'art. 16 devono

essere destinati dall'Istituto predetto all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore dell'esportazione ortofrutticola nazionale ed allo svolgimento di iniziative tendenti al miglioramento delle produzioni ortofrutticole italiane in conformità delle esigenze del traffico di esportazione, secondo le norme determinate dal regolamento.

Art. 10.

È vietato il trasporto e l'uscita dal territorio dello Stato delle merci per le quali non risultino osservate le disposizioni del presente decreto.

Nessuna responsabilità relativamente al contratto di trasporto può far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'accettazione di merci destinate all'estero per le quali non sia stata osservata la disciplina prevista dal presente decreto.

Art. 11.

Chiunque usa il marchio nazionale su prodotti, o per i casi pei quali non sia disciplinata l'applicazione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire duemila.

Chiunque contraffà o altera il marchio nazionale o fa uso del marchio contraffatto o alterato da altri è punito con la pena determinata dall'art. 473 del codice penale.

Art. 12.

Chiunque spedisce o tenta di spedire comunque all'estero i prodotti soggetti alla disciplina del presente decreto, sottraendoli al controllo o comunque in frode alle disposizioni del decreto stesso, è punito con la multa da lire duemila a lire diecimila.

La spedizione o il tentativo di spedizione per l'estero di cui al comma precedente si considerano come avvenuti per le merci che siano state:

a) dichiarate per l'interno e imbarcate o caricate per l'estero;

b) spedite in cabotaggio e non reintrodotte nello Stato;

c) accompagnate da documenti di trasporto o doganali o da certificati d'ispezione o di controllo o comunque da altri documenti che ne consentano l'imbarco o il carico per l'estero o l'uscita dal Regno, alterati o falsificati o non pertinenti alle merci in questione;

d) respinte dopo la visita di controllo e imbarcate o caricate per l'estero;

e) sottoposte ad alterazione nella specie, o nella qualità, o nella quantità o nella composizione dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, anche se tale alterazione si riferisca soltanto ad indicazione sugli imballaggi o sui materiali da imballo.

Art. 13.

Chiunque viola le disposizioni emanate in virtù dell'art. 3 o quelle dell'art. 10, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 14.

Il contravventore, nei casi indicati nel precedente articolo, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, è ammesso a presentare domanda di oblazione.

La domanda non ha effetto se non è accompagnata dal deposito di una somma corrispondente al minimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa. Il deposito è effettuato con le formalità stabilite nel regolamento.

La domanda è irrevocabile.

Art. 15.

Il presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero decide sulla domanda di oblazione. Se la accoglie, la somma dovuta dal contravventore è determinata nei limiti dell'ammontare dell'ammenda indicata all'art. 13, oltre alle spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 16.

Il provento delle ammende previste nell'art. 13 e delle oblazioni previste nel precedente articolo è devoluto allo Istituto nazionale fascista per il commercio estero per gli scopi di cui all'art. 9.

Art. 17.

Oltre agli addetti al controllo delle merci destinate alla esportazione e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i funzionari doganali e ferroviari devono procedere all'accertamento dei reati preveduti dal presente decreto ed alla denuncia dei colpevoli all'autorità competente.

Art. 18.

La registrazione del marchio nazionale di esportazione eseguita in Italia dall'Istituto nazionale per l'esportazione in dipendenza della legge 23 giugno 1927-V, n. 1272, e successivamente trasferita al nome dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, conserva ogni effetto. L'Istituto provvederà per assicurarsi la validità delle registrazioni effettuate all'estero, quando sia necessario.

Art. 19.

Con Regio decreto, emanato su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con gli altri ministri interessati, saranno stabilite le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per gli scambi e per le valute, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GUARNERI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214.

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla vedova di Ernesto Civelli, signora Teresita Sironi, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta ad altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire dodicimila annue, a decorrere dal 16 dicembre 1937-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2215.

Istituzione della Sezione « per geometri » presso il Regio istituto tecnico commerciale « Tito Acerbo » di Pescara che assume la denominazione di « Istituto tecnico commerciale e per geometri ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 2219;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 2455;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 762;
Veduto il R. decreto 28 maggio 1936, n. 1738;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1932;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII è istituita la Sezione « per geometri » presso il Regio istituto tecnico commerciale « Tito Acerbo » di Pescara, che, dalla stessa data, assume la denominazione di « Istituto tecnico commerciale e per geometri ».

Art. 2.

All'art. 1 dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Pescara, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 2219, è sostituito il seguente:

« Il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Pescara è costituito:

1° dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicati nell'annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, per il conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale, indicati nell'annessa tabella organica;

3° dei corsi superiori completi della sezione « per geometri » per il conseguimento del diploma di geometra, che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici, pure indicati nell'annessa tabella organica ».

Art. 3.

All'art. 10 dello statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Pescara è sostituito il seguente:
« Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nella tabella *b*) annessa al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1931, modificato, con effetto del 16 settembre 1936, dal R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 837 e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2063 ».

Art. 4.

Lo statuto del Regio istituto tecnico commerciale di Pescara, come sopra modificato, rimane approvato come statuto del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Pescara.
È approvata la nuova tabella organica dell'Istituto predetto allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 9. — MANCINI.

TABELLA ORGANICA

del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Pescara.

Numero dei corsi dell'Istituto:	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Due corsi inferiori completi.	N. 12 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).
Una prima classe collaterale stabile.	N. 11 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).
Un corso superiore della Sez. Comm.le.	
Un corso super. della Sez. per Geom.	

PRESIDENZA Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo o grado		
1. Presidenza, senza insegnamento.	1	Grado 6°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	9	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica.	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. Matematica.	—	—	1	La classe collaterale.
5. Scienze naturali.	—	—	1	L'insegnamento in uno dei due corsi è conferito per incarico; nell'altro corso viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra del corso superiore di scienze naturali e geografia generale ed economica.
6. Disegno.	1	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Le classi dei due corsi e la 1ª classe collaterale stabile.
7. Lingua straniera.	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
8. Stenografia.	—	—	1	—
9. Religione.	—	—	1	—
Corso superiore.				
a) Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo:				
10. Lettere italiane e storia.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
11. Matematica e fisica (nelle due sezioni del corso superiore commerciale e per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale e quelle della sezione per geometri.
12. Scienze naturali e geografia generale ed economica (e scienze naturali e geografia nella sezione per geometri).	1	Id.	—	Le classi della sezione commerciale, quelle della sezione per geometri e quelle di un corso inferiore.
13. Chimica e merceologia.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di chimica della sezione geometri.
14. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti ed esercitazioni.	1	—	—	Le classi del corso.
15. Istituzioni di diritto (ed elementi di diritto civile nella sezione per geometri)	1	—	—	Le 3 classi del corso e quelle della sezione per geometri.
16. Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	—	—	1	—
17. Prima lingua straniera.	—	—	1	—
18. Seconda lingua straniera.	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
19. Calligrafia.	—	—	1	—
20. Religione.	—	—	1	—
21. Stenografia (facoltativa).	—	—	—	—
22. Dattilografia (facoltativa).	—	—	—	—

PRESIDENZA Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A N.	Posti di ruolo nel gruppo A Ruolo o grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
b) Sezione per geometri:				
23. Lettere italiane e storia.	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
24. Matematica e fisica.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
25. Chimica (e chimica e merceologia nella sezione commerciale).	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi della sezione per geometri e quelle della sezione commerciale.
26. Scienze naturali e geografia.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra della sezione commerciale.
27. Elementi di agronomia, di economia, tecnologia rurale, estimo catastale e contabilità dei lavori.	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
28. Costruzioni e disegno di costruzioni.	1	Id.	—	Id. Id.
29. Topografia e disegno topografico.	1	Id.	—	Id. Id.
30. Disegno architettonico e ornamentale.	—	—	1	—
31. Elementi di diritto civile.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra di istituzioni di diritto della sezione commerciale.
32. Religione.	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2216.
Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria curata autonoma di Santa Maria Ausiliatrice in Marignana di Pieve di Camaiore (Lucca).

N. 2216. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca, in data 16 settembre 1936, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Maria Ausiliatrice in Marignana di Pieve di Camaiore (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 2217.
Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Pisa ad accettare un appezzamento di terreno dal comune di Volterra.

N. 2217. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pisa viene autorizzato ad accettare dal comune di Volterra il terreno posto in località Saline di Volterra, necessario per la costruzione del mercato del bestiame.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 novembre 1937-XVI.
Importazione di concimi azotati in esenzione da dazio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1747, convertito nella legge 29 aprile 1937-XV, n. 754;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1937-XVI, è concessa la importazione in esenzione da dazio per i seguenti quantitativi di concimi azotati, in aggiunta a quelli per i quali è stato finora consentito il medesimo beneficio:

Nitrato di calcio (voce 715-b-2 della tariffa) . Q.li 250.000
Solfato di ammonio (voce 715-b-4 della tariffa) » 200.000

Il beneficio di cui al presente decreto non potrà essere fruito oltre il 30 giugno 1938-XVI.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

(128)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 gennaio 1938-XVI.
Franchigia doganale relativa ad alcuni reagenti chimici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1747;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte:

Decreta:

Art. 1.

Lo xantogenato di potassio (voce ex 769 della vigente tariffa doganale) e l'olio di pino (voce ex 645), destinati alla flottazione dei minerali di molibdeno, nonchè il prodotto denominato « aerofloat sodico » classificabile sotto la voce 769, destinato alla flottazione dei minerali di zinco e di piombo, sono ammessi in esenzione da dazio doganale, sotto osservanza delle norme e modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Lo xantogenato di potassio, in quanto destinato all'impiego sovra indicato, è pure ammesso alla esenzione dalla sopratassa di confine sullo alcole etilico in esso contenuto e che fu consumato per la preparazione.

Il presente decreto, che entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

(129)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1937-XVI.
Modificazione del decreto Ministeriale 22 agosto 1936-XIV concernente il diniego di registrazione della specialità medicinale « Novoviril ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 19 giugno 1936-XIV, col quale venne negata al sig. Emilio Manfroni la registrazione della specialità medicinale denominata « Novoviril », categoria 1ª e 2ª, preparata nel suo laboratorio in Torino, via Aosta, 24;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1936-XIV, col quale, essendo stato chiuso il laboratorio suddetto nelle more dell'istruttoria per la registrazione della specialità menzionata, vennero estesi gli effetti del decreto 19 giugno 1936-XIV, a tutte le preparazioni della specialità stessa, effettuate nel laboratorio annesso alla farmacia in Pecetto Torinese, via Pinto n. 2;

Essendo stato accertato che la chiusura del laboratorio in Torino, via Aosta, 24, non si verificò a causa del fallimento della S. A. OFIR, della quale, peraltro, in base all'atto costitutivo 27 settembre 1930, rogito Mazza, il Manfroni non risulta che abbia fatto parte;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di eliminare nella premessa del decreto 22 agosto 1936-XIV (secondo comma) l'espressione « per fallimento », ad evitare inesatte interpretazioni che potrebbero ledere gli interessi del Manfroni;

Decreta:

Il secondo comma del decreto Ministeriale 22 agosto 1936 Anno XIV è modificato come segue:

« Ritenuto che nelle more dell'istruttoria per la registrazione di detta specialità l'officina di via Aosta n. 24 è stata chiusa, e la produzione è continuata nel laboratorio annesso alla farmacia in Pecetto Torinese, via Pinto, 2, sempre in provincia di Torino ».

Il prefetto di Torino è incaricato della notifica all'interessato del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(11)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1937-XVI.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione in denaro.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 32867 del 26 novembre c. a., con la quale il Regio commissario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera stessa sia autorizzata ad accettare dal Consorzio provinciale antitubercolare di Savona la donazione della somma di L. 100.000 per la costruzione della Casa della madre e del bambino in quel capoluogo;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza della donazione;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1, n. 4, del testo unico 24 dicembre 1934, numero 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal Consorzio provinciale antitubercolare di Savona la donazione della somma di

L. 100.000 per la costruzione della Casa della madre e del bambino in quel capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 11 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(12)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1938-XVI.

Autorizzazione a taluni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione, e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1937-XV, riflettente l'autorizzazione, fino al 31 dicembre 1937-XVI, a taluni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto sopra citato;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

I seguenti Istituti:
- Banco di Napoli;
- Banco di Sicilia;
- Banca Nazionale del Lavoro;
- Istituto di S. Paolo;
- Banca Commerciale Italiana;
- Credito Italiano;
- Banco di Roma;
- Banca d'America e d'Italia;
- Monte dei Paschi di Siena,

sono autorizzati, a decorrere dalla data del presente decreto, e fino al 31 dicembre 1938-XVII, a continuare a fungere da agenzie della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Roma, addì 1° gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(130)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1938-XVI.

Sostituzione di alcuni membri nelle Commissioni per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, concernente la disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1163;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1937-XVI, col quale è stato provveduto alla costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1937 che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nelle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi di Benevento e Bologna;

Decreta:

Direzione compartimentale di Benevento.

Il sig. Berlingieri Pietro, membro supplente nella 1ª Commissione designato dalla Confederazione fascista degli industriali, è sostituito dal sig. Perlingieri dott. Raffaele.

Direzione compartimentale di Bologna.

Il sig. Modoni dott. Luigi, membro effettivo nella 1ª Commissione designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, è sostituito dal sig. Ravaglia dottore Umberto.

Roma, addì 2 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(93)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 11 gennaio 1938-XVI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, che proroga fino al 31 dicembre 1938-XVII il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI.

(134)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio ad acquistare alcuni immobili siti in Roma.

Con decreto Ministeriale 2 gennaio 1938-XVI è stata autorizzata la Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio ad acquistare alcuni fabbricati ed aree annesse di proprietà del Governatorato di Roma e dell'Istituto per le case popolari, ed occorrenti per la costruzione della sede della predetta Cassa malattia.

(109)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 7 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1937.

Dichiarazione del 20 marzo 1934.

Marchio di commercio n. 44949 trasferito da Nunzio Comis, a Catania a Francesco Comis, a Catania.

(Per successione come da atto notorio del 20 febbraio 1934).

Dichiarazione del 27 settembre 1935:
Marchio di fabbrica n. 45060 trasferito da Erminio Brusa, a Milano a Binda Innocente, a Milano.

(Per cessione come da atto del 7 agosto 1934, registrato a Milano il 20 agosto 1934, n. 2190, vol. 659, atti pubblici).

Dichiarazione del 15 luglio 1936.
Marchio di fabbrica n. 35794 trasferito dalla Ditta Perelli e Tremelloni, a Milano, alla Perelli e Tremelloni Industria sottovesti a maglia Igea, Soc. a nome collettivo, a Milano.

(Per costituzione di società come da atto del 21 giugno 1927, registrato a Milano il 23 giugno 1927, n. 19187, vol. 567, atti pubblici).

Dichiarazione del 2 febbraio 1937.
Marchio di fabbrica n. 6696 trasferito da Sangiorgi Luigia in Bianchini e Conti Osvaldo, a Milano a Bianchini Luigia, nata Sangiorgi e Bianchini Giuseppe, a Milano.

(Per cessione come da atto del 9 gennaio 1937, registrato a Milano il 14 gennaio 1937, n. 6432, vol. 683, atti pubblici).

Dichiarazione del 4 marzo 1937.
Marchio di fabbrica n. 52675 trasferito da Corricori Luigia, a Varese a Vittorio Cenci, a Milano.

(Per cessione come da atto del 20 febbraio 1937, registrato a Milano il 3 marzo 1937, n. 60754, vol. 3686 atti privati).

Dichiarazione del 10 marzo 1937.
Marchio di fabbrica n. 20677 trasferito dalla Röhm & Haas (Ditta), a Darmstadt alla Röhme & Haas A. G., a Darmstadt.

(Per trasferimento come da certificato del 28 dicembre 1936, registrato a Torino il 2 marzo 1937, n. 44465, vol. 547, atti privati).

Dichiarazione del 16 marzo 1937.
Marchio di fabbrica n. 11442 trasferito dalla Barber Asphalt Paving Co., a Filadelfia Pa. alla The Barber Asphalt Co., a Filadelfia Pa.

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 15 gennaio 1937, registrato a Roma il 10 marzo 1937, n. 16885, vol. 438, atti privati).

Dichiarazione del 18 marzo 1937.
Marchi di fabbrica nn. 10121-10122-10123-11642 trasferiti dalla Jos Sedlmayr Brauerei Zum Franziskanerkeller (Leistbräu) A. G., a Monaco alla Gabriel u. Jos. Sedlmayr Spaten. Franziskaner Leistbräu A. G., a Monaco.

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 10 dicembre 1936, registrato a Torino il 2 marzo 1937, n. 44464 vol. 547 atti privati).

Dichiarazione del 3 aprile 1937.
Marchio di fabbrica n. 20438 trasferito dalla Hyatt Roller Bearing Co., ad Harrison alla General Motors Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Detroit.

(Per cessione come da atto del 30 dicembre 1936, registrato a Roma il 30 marzo 1937, n. 40207, vol. 513 atti privati).

Dichiarazione del 23 aprile 1937.
Marchio di fabbrica n. 16338 trasferito da Johansson Carl Edward, ad Eskilstsuna (Svezia) alla Aktiebolagrt C. E. Johansson, a Eskilstuna (Svezia).

(Per cessione come da atto del 25 marzo 1937, registrato a Roma il 16 aprile 1937, n. 43291, vol. 514 atti privati).

Dichiarazione del 23 aprile 1937.
Marchio di fabbrica n. 20802 trasferito dalla Frigidaire Corporation costituita con le leggi del Delaware, a Dayton-Ohio alla General Motors Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Detroit.

(Per cessione come da atto del 30 novembre 1936, registrato a Roma il 15 aprile 1937, n. 42995, vol. 514 atti privati).

Dichiarazione dell'8 maggio 1937.
Marchio di fabbrica n. 5832 trasferito dalla Olds Motor Works, a Detroit alla General Motors Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Detroit.

(Per cessione come da atto del 30 novembre 1936, registrato a Roma il 3 maggio 1937, n. 46113, vol. 515 atti privati).

Dichiarazione dell'8 maggio 1937.
Marchio di fabbrica n. 17410 trasferito dalla Domestic Engineering Co., a Dayton alla General Motors Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Detroit.

(Per cessione come da atto del 30 novembre 1936, registrato a Roma il 28 aprile 1937, n. 45302, vol. 515 atti privati).

N. B. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 17-18, anno 1937, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

Roma, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(116)

Elenco n. 8 dèi trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1937.

1. Dichiarazioni del 30 novembre 1933.
Marchi di fabbrica nn. 20882 - 24482, trasferiti dalla Farbenfabriken Vorm. Friedr. Bayer & C., a Leverkusen, alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte s/ Meno.

(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 5 gennaio 1926).

2. Dichiarazione del 14 gennaio 1936.
Marchio di fabbrica n. 42628 trasferito dal Berrettificio Sangiorgio, a Genova, alla Soc. An. Berrettificio S. Giorgio per l'Industria Copricapo, S.A.I.C., a Cremona.

(Per costituzione di società, come da atto del 7 gennaio 1936, registrato a Cremona il 10 gennaio 1936, n. 1249, vol. 208, atti pubblici).

3. Dichiarazione del 4 maggio 1937.
Marchio di fabbrica n. 16036 trasferito dalla The Anti-Attrition Metal Co. Ltd., in liquidazione, a Glengall Works, alla The Anti-Attrition Metal Co. Ltd. (costituita il 2 ottobre 1936), a Glengall Road.

(Per cessione, come da atto del 1° aprile 1937, registrato a Torino il 22 aprile 1937, n. 32571, vol. 548, atti privati).

4. Dichiarazione dell'11 maggio 1937.
Marchio di fabbrica n. 39088 trasferito dalla Ditta Fränkel & C., a Milano, a Natan Fränkel, a Milano.

(Per cessione, come da atto del 16 aprile 1937, registrato a Milano il 19 aprile 1937, n. 1885, vol. 3667, atti privati).

5. Dichiarazione del 12 maggio 1937.
Marchio di fabbrica n. 23379, trasferito dalla Ica A. G., a Dresda, alla Optische Anstalt C. P. Goerz A. G., a Berlino.

(Per trasferimento del patrimonio, come da certificato del 4 giugno 1936, registrato a Torino il 27 aprile 1937, n. 53416, vol. 548, atti privati).

6. Dichiarazione del 12 maggio 1937.
Marchio di fabbrica n. 23379 trasferito dalla Optische Anstalt C. P. Goerz A. G., a Berlino. alla Zeiss Ikon A. G., a Dresda.

(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 4 giugno 1936, registrato a Torino il 27 aprile 1937, n. 53416, vol. 548, atti privati).

7. Dichiarazione del 7 giugno 1937.
Marchio di fabbrica n. 25798, trasferito dalla Soc. An. Meccanica Apicola Industriale Suzzarese, a Suzzara, alla Soc. An. « Mais » Industria Italiana Macchine Agricole, a Brescia.

(Per cessione, come da atto del 20 maggio 1937, registrato a Cassano d'Adda il 28 maggio 1937, n. 1059, vol. 56, atti privati).

8. Dichiarazioni del 7 agosto 1937.
Marchi di fabbrica nn. 46516 - 47089 - 47090 - 47095 - 47515 - 48191 - 48667 - 48889 - 48890 - 48891 - 49284, trasferiti dalla Soc. An. Industria Ceramica Piccinelli, a Bergamo, alla Ceramiche Piccinelli Soc. An., a Bergamo.

(Per cambiamento della denominazione sociale, come da verbale del 31 luglio 1933, registrato a Bergamo il 12 agosto 1933, n. 994, vol. 252, atti pubblici).

N. B. — I trasferimenti di marchi, compresi nel presente elenco, sono riportati nel fascicolo n. 19-20, anno 1937, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(117)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA.

Bollettino bimensile del bestiame n. 21 dal 1° al 15 novembre 1937-XVI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Murisengo	B	—	1
Id.	S. Agata Fossili	B	—	1
Asti	Piovà	B	—	1
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Bari	O	—	1
Id.	Bitritto	B	—	1
Benevento	S. Agata dei Goti	B	—	1
Bergamo	Fornovo S. Giovanni	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Campobasso	Agnone	B	—	1
Id.	Civita Campomarano	B	—	1
Id.	Guardialfiera	B	—	1
Id.	Termoli	B	—	1
Id.	Tonca Casale	B	—	1
Catanzaro	Crotone	B	—	1
Cosenza	Malvito	S	1	—
Cremona	Soncino	S	1	—
Cuneo	Dronero	B	—	1
Foggia	Faeto	B	—	1
Id.	Lucera	E	1	—
Id.	Poggio Imperiale	B	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	O	—	1
Frosinone	Piedimonte S. Germano	B	—	1
Macerata	Portocivitanova	B	—	1
Id.	Serravalle del Chianti	B	—	2
Matera	Stigliano	B	2	—
Napoli	Vico Equense	B	—	1
Novara	San Pietro Mosezzo	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Salerno	Buccino	B	—	2
Id.	Oliveto Citra	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	2
Torino	Poirino	B	—	1
Udine	Caneva	B	—	1
			5	33
	Carbonchio sintomatico.			
Caltanissetta	S. Caterina Villarmosa	B	1	—
Pesaro Urbino	Frontone Serra	O	—	1
Sassari	Budduso	B	—	1
Trento	Casteltesino	B	—	1
Vicenza	Schiavon	B	—	1
			1	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Id.	B	1	—
Asti	Agliano	B	—	2
Bergamo	Cisano Bergamasco	B	1	—
Cuneo	Bastia Mondovì	B	—	1
	Segue: *Afta epizootica.*			
Cuneo	Bene Vagienna	B	—	1
Id.	Fossano	B	1	3
Id.	Margarita	B	4	—
Id.	Morozzo	B	6	—
Id.	Mondovì	B	—	2
Id.	Rocca de' Baldi	B	—	2
Genova	Lorsica	B	—	1
Roma	Roma	B	10	—
			23	13
	Malrossino dei suini.			
Alessandria	Carazzano	S	—	1
Id.	Prasco	S	1	—
Ancona	Arcevia	S	—	2
Id.	Cerreto Isi	S	—	1
Id.	Montecarotto	S	—	2
Id.	Rosora	S	—	1
Aquila	Capestrano	S	2	—
Id.	Gioia dei Marsi	S	8	—
Id.	Navelli	S	1	1
Id.	Pratola Peligna	S	14	—
Id.	Id.	S	3	5
Ascoli Piceno	Carassai	S	1	1
Id.	Comunanza del Littorio	S	—	2
Id.	Falerone	S	—	2
Id.	Force	S	1	—
Id.	Francavilla d'Ete	S	—	1
Id.	Massignano	S	1	—
Id.	Monte San Pietrangeli	S	—	2
Id.	Monsapolo	S	4	2
Id.	Montalto delle Marche	S	1	—
Id.	Montedinove	S	1	—
Id.	Montefiore Aso	S	1	2
Id.	Montegranaro	S	1	1
Id.	Monteprandone	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	1	—
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	1	—
Id.	Spinetoli	S	1	1
Asti	Cortazzone	S	—	1
Belluno	Santa Giustina	S	—	1
Bologna	Castelmaggiore	S	—	1
Id.	Medicina	S	2	—
Brescia	Desenzano Garda	S	—	1
Chieti	Furci	S	1	1
Id.	Palena	S	—	1
Cosenza	Acri	S	—	1
Id.	Cosenza	S	—	1
Ferrara	Cento	S	—	1
Fiume	Laurana	S	—	5
Forlì	Cesena	S	—	1
Gorizia	Circhina	S	1	—
Id.	Cormons	S	4	2
Id.	Gorizia	S	3	9
Id.	Gradisca d'Isonzo	S	—	2
Id.	Merna	S	—	1
Id.	Montenero d'Istria	S	2	—
Id.	Ranziano	S	—	2
Macerata	Corridonia	S	3	6
Id.	Matelica	S	—	1
Id.	Monte San Giusto	S	—	6
Id.	Morrovalle	S	1	2
Padova	Abano Terme	S	2	—
Id.	Bovolenta	S	1	—
Id.	Casale Scodosia	S	1	—
Id.	Cinto Euganeo	S	1	—
Id.	Curtarolo	S	2	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini			
Padova	Este	S	1	—
Id.	Gazzo Padovano	S	1	1
Id.	Monselice	S	—	1
Id.	Montagnana	S	1	1
Id.	Piacenza d'Adige	S	—	1
Id.	Piombino Dese	S	—	1
Id.	Id.	S	1	1
Id.	Ponso	S	—	1
Id.	Rovolon	S	1	1
Id.	Id.	S	1	1
Id.	Saletto	S	—	1
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Sant'Angelo di Piave	S	—	1
Id.	Santa Giustina Colle	S	—	2
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Santa Margherita d'Adige	S	1	—
Id.				
Id.	San Pietro in Gù	S	1	—
Id.	Selvazzano	S	—	1
Id.	Teolo	S	—	1
Id.	Id.	S	1	1
Id.	Trebaseleghe	S	—	1
Id.	Id.	S	1	1
Parma	Noceto	S	1	—
Perugia	Marsciano	S	1	2
Id.	Perugia	S	2	—
Pescara	Civitella Casanova	S	—	1
Pola	Campanaro	S	—	1
Ravenna	Conselice	S	4	—
Id.	Ravenna	S	—	4
Reggio nell'Emilia	Castelnuovo di Sotto	S	—	1
Salerno	Contursi	S	—	1
Id.	S. Gregorio Magno	S	2	—
Id.	San Mango Piemonte	S	1	—
Teramo	Mosciano S. Angelo	S	2	—
Id.	Teramo	S	2	—
Terni	Terni	S	—	1
Trento	Lavis	S	—	1
Id.	Magrè	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Strigno	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	1
Id.	Teglio	S	—	3
Id.	Termeno	S	—	1
Treviso	Carbonera	S	—	1
Id.	Fonte	S	—	1
Id.	Riese	S	1	—
Id.	San Biagio Callalta	S	—	1
Trieste	Divaccia San Canziano	S	1	1
Id.	Duttogliano	S	1	—
Id.	Sesana	S	5	2
Udine	Aquileia	S	—	3
Id.	Bertiolo	S	—	2
Id.	Codroipo	S	3	5
Id.	Cordenons	S	—	4
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Moruzzo	S	1	—
Id.	Pontebba	S	—	1
Id.	Santa Maria La Longa	S	—	1
Id.	Sesto al Reghena	S	—	7
Venezia	Grisolera	S	3	—
Id.	Gruaro	S	—	1
Id.	Pramaggiore	S	1	—
Vicenza	Cabre	S	—	1
Id.	Castegnera	S	—	1
Id.	Lonigo	S	—	1
	Segue: Malrossino dei suini.			
Vicenza	Montecchio Maggiore	S	—	1
Id.	Rossano Veneto	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	4
			112	154
	Peste e setticemia dei suini.			
Alessandria	Murisengo	S	—	1
Id.	Id.	S	1	—
Ancona	Barbara	S	—	1
Id.	Serra S. Quirico	S	—	2
Aquila degli Abruzzi	Cansano	S	4	—
Id.	Pettorano	S	3	—
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Id.	S	4	7
Id.	Cortona	S	1	—
Ascoli Piceno	Campofilone	S	—	1
Id.	Felignano	S	1	—
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Force	S	2	—
Id.	Massa Fermana	S	1	—
Id.	Monsampolo	S	1	—
Id.	Montappone	S	1	—
Id.	Ripatransone	S	—	2
Id.	Id.	S	3	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	1	—
Id.	Spinetoli	S	2	1
Belluno	Feltre	S	—	1
Bologna	Molinella	S	3	—
Id.	San Benedetto Val di Sambro	S	—	—
Bolzano	Appiano	S	—	1
Campobasso	Agnone	S	—	2
Id.	Campobasso	S	—	4
Id.	Castelbottaccio	S	—	5
Id.	Civitacampomarano	S	—	1
Id.	Larino	S	—	2
Id.	Lucito	S	—	2
Id.	Matrice	S	—	1
Id.	Morrone	S	4	4
Id.	Petrella Tifernina	S	—	2
Id.	Ripabottoni	S	—	3
Id.	San Biase	S	—	1
Id.	Tavenna	S	—	2
Cremona	Izano	S	—	1
Cuneo	Centallo	S	—	1
Firenze	Firenze	S	1	—
Foggia	Lucera	S	1	—
Id.	Troia	S	1	—
Forlì	Cesena	S	—	1
Id.	Forlì	S	1	—
Id.	Misano in Villa Vittoria	S	5	—
Id.	Poggio Berni	S	—	1
Id.	Rimini	S	1	—
Id.	San Clemente	S	1	—
Id.	Sant'Arcangelo	S	—	1
Frosinone	Arce	S	2	—
Id.	Castrocielo	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Macerata	Loro Piceno	S	—	1
Id.	Macerata	S	2	3
Id.	Morrovalle	S	—	1
Mantova	Ceresara	S	2	—
Id.	Gonzaga	S	1	2
Id.	Roncoferraro	S	1	1
Id.	Sussistente	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini.*				
Mantova	Viadana	S	4	—
Id.	Villa Poma	S	—	2
Matera	Banzi	S	6	15
Id.	Ferrandina	S	—	1
Id.	Genzano di Lucania	S	2	2
Id.	Soliera	S	—	1
Padova	Borgoricco	S	1	1
Id.	Bagnoli di Sopra	S	—	1
Id.	Brugine	S	—	1
Id.	Cadoneghe	S	—	1
Id.	Camposampiero	S	1	—
Id.	Carmignano Brenta	S	1	1
Id.	Cittadella	S	1	—
Id.	Conselve	S	1	—
Id.	Massanzago	S	2	—
Id.	Montegrotto Terme	S	3	1
Id.	Piacenza d'Adige	S	—	1
Id.	San Martino Lupari	S	1	—
Id.	San Pietro in Gù	S	1	1
Perugia	Marsciano	S	4	2
Id.	Perugia	S	2	1
Pesaro Urbino	Cagli	S	—	1
Id.	Fano	S	2	2
Id.	Frontone Serra	S	—	1
Id.	Gabicce	S	—	1
Id.	Gradara	S	2	3
Id.	Macerata Feltria	S	2	—
Id.	Mercatino Marecchia	S	2	—
Id.	Mondavio	S	2	—
Id.	Orciano di Pesaro	S	2	4
Id.	Pergola	S	2	—
Id.	Pesaro	S	2	2
Id.	Tomba di Pesaro	S	2	3
Id.	Urbino	S	4	3
Pescara	Bolognano	S	1	—
Id.	Cepagatti	S	4	1
Id.	Loreto Aprutino	S	1	—
Id.	Manoppello	S	—	5
Id.	Penne	S	—	1
Id.	Pescara	S	3	1
Id.	Pianella	S	2	1
Id.	Picciano	S	—	3
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Roma	Roma	S	1	—
Salerno	Pontecagnano	S	—	1
Id.	Tramonti	S	3	—
Sassari	Padria	S	—	2
Siena	Torrita	S	1	—
Teramo	Ancarano	S	—	1
Id.	Atri	S	4	2
Id.	Bellante	S	7	—
Id.	Bisenti	S	3	—
Id.	Campoli	S	3	—
Id.	Castiglione Messer Raimondo	S	3	—
Id.	Controguerra	S	—	3
Id.	Isola del Gran Sasso	S	4	—
Id.	Nereto	S	—	1
Id.	Penna Sant'Andrea	S	2	—
Id.	Sant'Egidio alla Vibrata	S	—	2
Id.	Silvi	S	1	—
Id.	Teramo	S	2	—
Treviso	Fonte	S	1	—
Id.	Riese	S	—	1
Udine	Cordenons	S	—	1
Id.	Valvasone	S	—	4
Segue: *Peste e setticemia dei suini.*				
Venezia	Annone Veneto	S	3	—
Id.	Fossalta di Portogruaro	S	2	—
Vicenza	Arzignano	S	—	1
Id.	Camisano	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	2
			152	140
Morva.				
Genova	Genova	E	1	—
			1	—
Farcino criptococcico.				
Agrigento	Agrigento	O	1	—
Alessandria	Casale Monferrato	E	—	1
Bari	Barletta	E	1	—
Caltanissetta	Vallelunga Pratameno	E	1	—
Catania	Mascali	E	—	1
Id.	Mascalucia	E	1	—
Id.	Paternò	E	—	1
Chieti	Pretoro	E	2	2
Id.	Rapino	E	—	1
Firenze	Firenze	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Napoli	Albanova	E	2	—
Id.	Arzano	E	2	—
Id.	Aversa	E	2	—
Id.	Castellammare di Stabia	E	1	—
Id.	Frignano	E	1	—
Id.	Marcianise	E	5	—
Id.	Napoli	E	16	—
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Pozzuoli	E	1	—
Id.	Santa Maria Capua Vetere	S	—	3
Id.	Sessa Aurunca	S	—	1
Id.	Torre Annunziata	S	5	—
Id.	Trentola	S	1	3
Palermo	Bagheria	S	4	—
Id.	Belmonte	S	1	—
Id.	Carini	S	4	3
Id.	Cinisi	S	3	1
Id.	Marineo	S	—	5
Id.	Partinico	S	—	2
Id.	Termini Imerese	S	—	1
Id.	Terrasini Favarotta	S	3	1
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Eboli	E	1	3
Id.	Montecorvino Pugliano	E	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Nocera Superiore	E	—	1
Id.	Portogruaro	E	—	2
Id.	Roccapiemonte	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Tramonti	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	5	—
Id.	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	2	2
Id.	Marsala	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero denunziati
	Segue: Farcino criptococcico.			
Trapani	Mazzara del Vallo	E	—	1
Id.	Salemi	E	1	—
			79	37
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Can	—	4
Cremona	Cremona	Fel	—	1
Imperia	Imperia	Can	2	—
Id.	Ventimiglia	Can	2	—
Lecce	Lecce	Can	—	1
Napoli	Acerra	Can	—	2
Id.	Aversa	Can	—	1
Id.	Casalnuovo	Can	—	1
Id.	Frignano	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	8
Id.	Portici	Can	—	1
Id.	Roccamonfina	Can	—	1
Id.	Scisciano	Can	—	1
Id.	Visciano	Can	—	1
Salerno	San Cipriano Picentino	Can	—	1
Terni	Lugnano in Teverina	Can	—	1
			4	25
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	6	—
Aquila	Cappadocia	O	1	—
Campobasso	Matrice	O	3	1
Id.	Sepino	E	1	1
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Gorizia	Cormons	E	3	—
Imperia	San Remo	E	1	—
Matera	Genzano di Lucania	E	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Gualdo Tadino	O	1	—
Id.	Perugia	O	3	—
Id.	Trevi	O	—	1
Rieti	Poggio Moiano	O	1	—
Id.	Rieti	O	—	1
			23	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Agrigento	Licata	E	2	—
Trapani	Campobello di Mazara	O	1	—
			3	—
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Adalengo Grande	B	—	1
Id.	Alessandria	B	—	2
Id.	Id.	B	2	—
Id.	Tortona	B	1	1
Id.	Id.	B	2	—
Ancona	Fabriano	B	—	2
Bologna	Borgo Panigale	B	3	—
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Cremona	Martignana Po	B	1	—
Ferrara	Berra	B	—	1
Id.	Cento	B	—	1
Id.	Ro	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero denunziati
	Segue: Aborto epizootico.			
Gorizia	Caporetto	B	—	5
Id.	Plezzo	B	—	1
Id.	Tolmino	B	3	—
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Modena	Cavezzo	B	—	2
Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Lama Mocogno	B	—	1
Id.	Novi Modenese	B	—	1
Id.	Ravarino	B	—	1
Novara	Caltignaga	B	—	1
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Garbagna Novarese	B	1	—
Id.	Momo	B	—	1
Id.	Nibbiola	B	1	—
Id.	Novara	B	8	—
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	—
Pesaro Urbino	Fano	B	—	1
Id.	Pergola	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Albinea	B	—	1
Id.	Brescello	B	—	1
Id.	Castellarano	B	1	2
Rovigo	Porto Tolle	B	1	—
Id.	Porto Viro	B	2	—
Salerno	Eboli	Buf	1	—
Taranto	Grottaglie	Buf	1	—
Id.	Salagiano	Buf	1	—
Treviso	Motta di Livenza	Buf	1	—
Udine	Brugnera	Buf	1	—
Id.	Pordenone	Buf	1	—
Id.	Pravisdomini	Buf	1	—
Id.	Sacile	Buf	1	—
Id.	Sesto Reghena	Buf	2	—
Venezia	Annone Veneto	Buf	4	—
Id.	Caorle	Buf	2	—
Id.	Cavarzere	Buf	2	—
Id.	Cona	Buf	3	—
Id.	Crisolera	Buf	3	—
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	3	—
Vicenza	Caltrano	B	—	1
Id.	Camisano	B	—	1
			63	32
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Matera	Stigliano	B	—	1
Modena	Formigine	B	—	2
Ravenna	Faenza	E	—	1
Siena	San Gimignano	B	1	1
Treviso	Mansuè	B	1	—
			7	6
	Diarrea dei vitelli.			
Ancona	Fabriano	Vit	—	3
Frosinone	Arce	B	1	—
Id.	Casalattico	B	—	1
			1	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero denunziati
	Influenza del cavallo.			
Cremona	Soncino	E	—	1
			—	1
	Difterite aviaria.			
Agrigento	San Biagio Platani	P	2	—
			2	—
	Colera dei polli.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	1	—
Cuneo	Villanova Solaro	P	—	1
Padova	Grantorto	P	2	2
Id.	Padova	P	1	1
Id.	San Giorgio Pertiche	P	1	—
Id.	San Pietro in Gù	P	1	1
Id.	Vigonza	P	1	—
Id.	Villa del Conte	P	—	1
Rovigo	Porto Viro	P	4	—
Trento	Rovereto	P	1	—
Treviso	Cordignano	P	—	1
Id.	San Fior	P	20	—
Trieste	Monfalcone	P	1	—
Udine	Codroipo	P	—	1
Venezia	Mira	P	—	1
Id.	Portogruaro	P	2	—
(37)			35	9

RIEPILOGO

dal 1° novembre al 15 detto 1937-XVI, n. 21.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattia	Numero dei comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
1	Carbonchio ematico	21	34	38
2	Carbonchio sintomatico	5	5	5
3	Afta epizootica	6	12	39
4	Malrossino dei suini	31	122	266
5	Peste e setticimia dei suini	34	127	292
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	13	51	116
8	Rabbia	7	16	29
9	Rogna	8	14	27
10	Agalassia contagiosa delle pecore e capre	2	2	3
11	Aborto epizootico	19	57	95
12	Tubercolosi bovina	6	10	13
13	Diarrea dei vitelli	2	3	5
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Difterite aviaria	1	1	2
16	Colera dei polli	9	16	44

P, bovina; Bf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, Pollame; Can, canina; Fl, felina. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica di un consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Con R. decreto 27 ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1937-XVI, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni il comm. dott. Vittorio Marini, ispettore superiore del Tesoro nel Ministero delle finanze, è stato confermato nella carica di consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(21)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 6 novembre 1937-XVI venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Alice Bel Colle, provincia di Alessandria.

(40)

Si comunica che il giorno 31 ottobre 1937-XVI venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Colfelice, provincia di Frosinone.

(41)

Si comunica che il giorno 19 ottobre 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Valverde, provincia di Catania.

(43)

Si comunica che il giorno 9 ottobre 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Tomba di Nerone, provincia di Roma.

(44)

Si comunica che il giorno 27 ottobre 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Aprilia, provincia di Littoria.

(45)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Tor Sapienza e Cervara (Agro Romano).

Con decreto Ministeriale 7 dicembre 1937, n. 4352-5019 è stato modificato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Tor Sapienza e Cervara in Agro Romano.

(22)

Sistemazione terreni nel bacino montano dei Monti Berici e Colli Euganei - Torrente Cingolina (Treviso).

Con decreto Ministeriale 27 dicembre 1937, n. 3712, sono stati approvati gli elenchi e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei monti Berici e Colli Euganei, Torrente Cingolina nei comuni di Galzignano, Torregli e Vò Euganeo (Treviso) compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Treviso, in data 1° settembre 1935.

(23)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Toss » in provincia di Trento.

Con R. decreto 30 settembre 1937, n. 4148, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1937, al registro n. 15, foglio n. 161, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Toss » con sede in comune di Ton, provincia di Trento.

(24)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *Pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Redim. 3,50 %	486157	1.050 —	D Salvia *Adele* di *Paolo* nubile, dom. in Anzi (Potenza).	Di Salvia *Adelina-Filomena* di *Francesco-Paolo* nubile dom. in Anzi (Potenza).
Id.	200103	409 —	Lomellini d'Aragona Anna fu Giacomo, moglie di Malingri di Bagnolo *Aimaro-Alessandro* fu Olderico, vincolato per dote.	Lomellini d'Aragona Anna fu Giacomo, moglie di Malingri di Bagnolo *Alessandro-Aimaro* fu Olderico, vincolato per dote.
Id.	115430	385 —	*Farallo Pizio* fu Gabriele, dom. a Monteroduni (Campobasso).	*Faralli Simplicio* fu Gabriele, dom. a Monteroduni (Campobasso).
Id.	121599	315 —	*Pizio Farallo* fu Gabriele, dom. a Monteroduni (Campobasso).	*Faralli Simplicio* fu Gabriele, dom. a Monteroduni (Campobasso).
Cons. 3,50 %	3513	140 —	Garassini *Pietro* fu Vincenzo, dom. in Barescione, fraz. di Toirino (Genova).	Garassini *Giacomo-Giovanni* fu Vincenzo, dom. in Barescione, frazione di Toirino (Genova).
Id.	294436	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	336314	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354825	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	481998	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	425789	35 —	Garassini *Pietro detto Berto* fu Vincenzo, dom. a Barescione, frazione del comune di Toirano (Genova).	Garassini *Giacomo-Giovanni* fu Vincenzo, ecc. come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	49791	70 —	Garassini *Pietro detto Berto* fu Vincenzo, dom. a Barescione, frazione del comune di Toirano (Genova).	Garassini *Giacomo-Giovanni* fu Vincenzo, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	246935	70 —	Gallo *Margherita-Maria* di Giovenale, moglie di Forneris Emilio di Francesco, dom. a Carrù (Cuneo), vincolato per dote.	Gallo *Maria* di Giovenale, moglie di ecc. come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	73538	1.050 —	Pelligra Giuseppina fu Vincenzo, moglie di Ignaccolo *Antonio*, dom. in Comiso (Siracusa)	Pelligra Giuseppina fu Vincenzo, moglie di Ignaccolo *Antonino*, dom. in Comiso (Siracusa).
Id.	208395	14 —	Malfatto *Maddalena* di Domenico, moglie di Perrone Giuseppe, dom. a Rivarolo Ligure, dotale.	Malfatto *Maria-Costanza* di ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	693126	105 —	Caiafa *Annina* di Vincenzo, dom. a Solofra (Avellino) vincolata come dote della titolare pel suo matrimonio con Flavio *Dei* Maio di Raffaele.	Caiafa *Mariannina* di Vincenzo, dom. a Solofra (Avellino) vincolata come dote della titolare pel suo matrimonio con Flavio *De* Maio di Raffaele.
Prest. Redim. 3,50 %	326792	283,50	Riffero Stefano fu Giovanni Battista, dom. in Torino, con usufrutto a Favro *Maria* fu *Stefano* vedova Riffero Giov. Battista, dom. a Torino.	Riffero Stefano fu Giovanni Battista, dom. in Torino, con usufrutto a Favro *Maria-Anna* fu *Giuseppe-Stefano*, ecc., come contro.
Id.	326793	283,50	Riffero Giovanni fu Giovanni Battista, dom. a Torino, usufrutto come sopra.	Riffero Giovanni fu Giovanni Battista, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.
Id.	281205	140 —	Barone *Giovanni* di Gerolamo minore sotto la p. p. della madre Ghio Maria di Giovanni, dom. in Corniglìano Ligure (Genova).	Barone *Giovanna*, ecc. come contro.
Id.	201789	318,50	Elli *Giuseppe* fu Gaetano, presunto assente sotto la curatela di Romano Emilio fu Carlo dom. in Milano.	Elli *Carlo-Giuseppe-Augusto* fu Gaetano, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	821812	105 —	Restivo *Carmelina* di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Recalmuto (Agrigento).	Restivo *Carmela* di *Antonino* minore, ecc. come contro.
Id.	821813	105 —	Restivo Filomena di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Recalmuto (Agrigento).	Restivo Filomena di *Antonino*, minore, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	242568	1.400 —	Viganotti *Matilde* fu Giovanni Battista, nubile, vincolata per reddito militare pel matrimonio della titolare con Varretti Lisimaeus Vittorio fu Luigi, tenente commissario nel R. Esercito, dom. in Cotrone (Catanzaro).	Viganotti *Maria-Matilde* fu Giovanni Battista, ecc. come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	84600	28 —	Marchesi *Elvina* fu Ernesto, minore, sotto la p. p. della madre d'Alpino Clorinda, ved. Marchesi Ernesto, dom. in (Costantinopoli).	Marchesi *Elvira* fu Ernesto, ecc. come contro.
Id.	84603	56 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di d'Alpino Clorinda ved. Marchesi Ernesto dom. a Costantinopoli.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	247323	427 —	Tosti Ada fu Umberto nubile, con usufrutto vitalizio a favore di Ercole *Concetta* fu Lodovico, ved. Tosti Federico, dom. a S. Vito Chietino (Chieti).	Tosti Ada fu Umberto, nubile, con usufrutto vitalizio a favore di *Ercole-Maria-Concetta*, ecc. come contro.
Id.	287720	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	433678	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	247324	427 —	Tosti Maria fu Umberto, nubile, con usufrutto vitalizio a favore di Ercole *Concetta* fu Lodovico, ved. Tosti Federico dom. a S. Vito Chietino (Chieti).	Tosti Maria fu Umberto, nubile, con usufrutto vitalizio a favore di *Ercole-Maria-Concetta*, ecc. come contro.
Id.	433677	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	57363	150,50	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesca* ed Amalia, di Adolfo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Latera (Roma), con usufrutto a Bousquet Adolfo fu Riccardo, dom. a Latera.	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesco*, ecc. come contro.
Id.	54870	630 —	Bottino Antonio fu Giov. Batt., dom. a Savona (Genova), ipotecata a garanzia della pensione alimentare di L. 150 mensile alla propria moglie Roggiero *Emilia* fu Enrico.	Bottino Antonio fu Giov. Batt., dom. a Savona (Genova), ipotecata a garanzia della pensione alimentare di L. 150 mensile alla propria moglie Roggiero *Rosa Emilia* fu Enrico.
Cons. 3,50 %	467835	35 —	Frassi *Vergilia* di Battista, nubile, dom. ad Introzzo (Como).	Frassi *Virginia* di Battista, nubile, dom. ad Introzzo (Como).
Prest. Redim. 3,50 %	21723	147 —	Palagi *Aniese* fu Pellegrino, moglie di Laviello Giuseppe, dom. a S. Giorgio a Cremano (Napoli).	Palagi *Agnese* fu Pellegrino, ecc., come contro.
Id.	134476	430,50	Niro *Vincenza* fu Giovanni, interdetta sotto la tutela della madre Basanese Antonia fu Vincenzo, ved. di Niro Giovanni, dom. a Sansevero.	Niro *Maria-Vincenza* fu Giovanni, ecc. come contro.
Id.	397847	129,50	Niro *Vincenza* fu Giovanni interdetta sotto la tutela del fratello Salvatore, dom. a Sansevero (Foggia).	Niro *Maria-Vincenza* fu Giovanni, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	598768	133 —	Bilardi Antonia, *Elvira*, Margherita, *Luigia*, Elena, Maria, Giuseppina, Giulia e Carmela fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Uslenghi Rosina di Francesco ved. Bilardi Luigi, dom. a Sambatello (Reggio Calabria).	Bilardi Antonia, *Maria-Elvira* Margherita, *Maria-Luigia*, Elena, Maria, Giuseppina, Giulia e Carmela fu Luigi, minori, ecc., come contro.
Id.	688873	59,50	Cella *Marco* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bertolini Luigia vedova Cella Giovanni, dom. a Pontremoli (Massa).	Cella *Luigi-Marco* fu Giovanni, ecc. come contro.
Id.	707501	350 —	Biscioni *Paolina* fu Luigi, ved. Bogi Natale, dom. a Livorno.	Biscioni *Maria detta Paola* fu Luigi, ved. Bogi Natale, dom. a Livorno.
Id.	189279	605,50	Redaelli *Giovannina* fu Ambrogio vedova di Carlo Banfi, dom. in Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Motti Maria, moglie di Brizzi Luciano.	Redaelli *Anna-Maria-Giuseppa-Giovannina* di Ambrogio ved. di Carlo Banfi, dom. in Milano, vincolato ecc., come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	303463	1.750 —	Berardi *Antonietta* di Antonio, moglie di Urecchia Vincenzo, dom. in Gorgoglione Potenza, dotale.	Berardi *Mariantonia* di Antonio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Direttore generale: POTENZA.

(34)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 4

del 7 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,75
Argentina (Peso carta)	5,57
Belgio (Belga)	3,225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,73
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,5775
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,897
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	72,70
Id. 3,50 % (1902)	70,70
Id. 3,00 % Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,15
Rendita 5 % (1935)	92,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,35
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,375
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,675

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 25 settembre 1936-XIV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 25 settembre 1936-XIV con il quale si è nominato il rag. Giovannangelo Di Filla, commissario liquidatore ed i signori dott. Claudio Trinchini, dott. Luigi Altieri e Riccardo Ciani membri del Comitato di serveglianza della Cassa Rurale suindicata;

Considerato che in seguito alla nomina del predetto dott. Altieri a commissario liquidatore della ripetuta azienda si rende necessario procedere alla sua sostituzione nel Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il signor Nicola Marini è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia) in sostituzione del dott. Luigi Altieri, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse Rurali ed Artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(13)

Nomina del commissario liquidatore, del commissario liquidatore aggiunto e dei membri del Comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, con il quale si è disposto la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria;

Dispone:

L'on. gr. uff. avv. Innocente Chersi, senatore del Regno, ed il comm. avv. Ludovico Artusi sono nominati rispettivamente commissario liquidatore e commissario liquidatore aggiunto dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione.

I signori cav. dott. Leopoldo Bartolozzi, capo della filiale della Banca d'Italia in Pola, dott. Francesco Riggio, vice direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro in Pola, e cav. ing. Nicolò Rizzi, rettore della provincia di Pola, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'Istituto anzidetto, in rappresentanza rispettivamente dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione provinciale dell'Istria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(14)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Ceccano (Frosinone), di Bevagna (Perugia) e di Poggio Fidoni (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Ceccano, in provincia di Frosinone; di Bevagna, in provincia di Perugia; di Poggio Fidoni, in provincia di Rieti;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(15)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento), di Bocchigliero (Cosenza) e di S. Costantino Albanese (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montefalcone Valfortone, in provincia di Benevento; di Bocchigliero, in provincia di Cosenza; di S. Costantino Albanese, in provincia di Potenza;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(17)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Montebuono (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di Credito agrario di Montebuono, in provincia di Rieti.

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 29 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Montebuono, in provincia di Rieti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(18)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 46 posti di aiuto referendario.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto presidenziale in data 3 novembre 1933, che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti al grado di aiuto referendario (grado 9°);

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esame per l'ammissione di 46 aiuto referendari (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

1° gli impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato e quelli di gruppo *B* della Corte dei conti;

a) che siano in possesso del diploma di laurea od altro titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore, richiesto per l'ammissione nelle carriere di gruppo *A* dell'Amministrazione statale, esclusi i ruoli tecnici;

b) che siano stati qualificati ottimi nell'ultimo triennio ed abbiano non meno di tre anni di servizio, se impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, e sette se di gruppo *B* della Corte dei conti. A tale effetto il servizio eventualmente prestato nel gruppo *B* dagli impiegati di gruppo *A* è valutabile per metà della durata, ma per non più di due anni; quello prestato presso altre Amministrazioni dello Stato dagli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti è valutabile per tutta la durata se di gruppo *A*, e per non oltre quattro anni se di gruppo *B*;

2° i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

I concorrenti non debbono aver superato alla data del presente decreto il limite di 35 anni, elevato a 40 in favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra e di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od in qualità di legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni: *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; *b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; cumulando tra di loro le due elevazioni.

Art. 4.

I concorrenti che appartengono al personale del gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro i 45 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, apposita domanda in carta bollata da L. 6, rivolta al Presidente della Corte stessa e corredata:

a) del certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, che attesti l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data della iscrizione stessa;

b) del titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica;

c) dei documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di 35 anni, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII a 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, Giornale militare del 1922, ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato del Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *a*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o di chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre la indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

Coloro che rivestono la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N. dovranno presentare copia dello stato di servizio militare;

d) della copia dello stato matricolare civile, dal quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia;

e) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale del gruppo *B* della Corte dei conti debbono presentare la domanda al Segretario generale della Corte stessa, entro il termine di cui all'articolo precedente, corredata:

a) del titolo e dei documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4, ove non risultino già acquisiti al fascicolo personale;

b) degli altri titoli e documenti che essi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6.

I procuratori e gli avvocati debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di cui all'art. 4, apposita domanda in carta bollata da L. 6, rivolta al Presidente della Corte stessa, contenente l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito, e corredata:

1° dei documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) del precedente art. 4;

2° del certificato, da rilasciarsi dal competente Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa e la inesistenza di procedimenti disciplinari a di lui carico;

3° dell'estratto dell'atto di nascita;

4° del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5° del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

6° del certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7° del certificato, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i concorrenti alla visita di un sanitario di fiducia per accertarne la completa idoneità ai servizi di istituto;

8° dello stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole);

9° del foglio di congedo illimitato, ovvero del certificato di esito di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesto se trattisi di mutilati o invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui al precedente comma, quando attestino l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno sempre essere vistati, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci e contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che tale iscrizione continua ed è stata ininterrotta, nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *a*) e *c*) ultimi due commi, dell'art. 4, ed ai numeri 2, 4 a 8 dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Art. 8.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per aiuto referendario presso la Corte dei conti.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

di due consiglieri della Corte stessa;

di un consigliere di Cassazione;

di un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza o scienze politiche della Regia università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal Presidente.

Art. 10.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 11.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà di quattro prove scritte ed una orale, che verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale, ovvero il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato, o la tessera di iscrizione all'albo, se procuratori od avvocati.

Art. 12.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa.

Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sette decimi.

La somma della media complessiva delle prove scritte, della media della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dai provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita o degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 15.

In relazione al disposto del 3° comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, se il numero dei candidati ammessi allo scrutinio di cui al 1° comma del precedente art. 10, non raggiungerà almeno il doppio di quello dei posti messi a concorso, questi saranno ridotti alla metà dei candidati stessi.

La riduzione verrà disposta con decreto presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio in Roma o, in quanto necessario, presso gli uffici della Corte nell'Africa Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

I.

a) Diritto civile e commerciale;
b) Procedura civile.

II.

a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo e corporativo.

III.

a) Scienza delle finanze;
b) Contabilità generale dello Stato.

IV.

Corte dei conti - Ordinamento e funzioni.

Prova orale.

L'esame orale verte sul programma delle prove scritte e sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale;

b) elementi di diritto finanziario, con particolare riguardo alla legislazione sulle imposte dirette e tasse sugli affari;

c) legislazione relativa all'ordinamento gerarchico, allo stato giuridico ed alle pensioni degli impiegati civili e militari.

Il Presidente: GASPERINI.

(118)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a otto posti di vice revisore in prova (gruppo B).

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto presidenziale 8 gennaio 1934-XII, che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera di revisione della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a otto posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti (gruppo *B*), di cui quattro sono riservati agli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° ed essere in possesso di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione nelle carriere del gruppo *B*, delle Amministrazioni statali.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed è portato ad anni 39 per i concorrenti mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per i decorati al valore militare ed i promossi per merito di guerra.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti comma sono aumentati di quattro anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni: *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; *b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; cumulando tra di loro le due elevazioni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per il personale civile non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, non costituendo in ogni caso interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 6 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretario generale della Corte stessa entro i 45 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, dovrà essere corredata dei seguenti documenti.

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, Giornale militare del 1922, ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra e per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

I cittadini residenti nel Regno che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *e*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera *e*), relativi ai cittadini residenti all'estero, agli italiani non regnicoli e ai cittadini sammarinesi, che si trovino nelle condizioni previste al comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificate dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o quella di ufficiale della M.V.S.N., dovranno presentare copia dello stato di servizio militare.

Coloro che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali e che prendano parte al concorso beneficiando del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio del personale attestante la durata e la qualità del servizio di straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario;

i) titolo di studio in originale o copia autentica;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole).

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto all'art. 2 per il requisito dell'età.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati od invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*) ed ai commi 5, 6 e 7 della lettera *h*) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Il certificato di cui all'ultimo comma della lettera *h*) dell'articolo precedente dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *h*) ed *i*) dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale, da cui risulti anche lo stato di famiglia.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, possono produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), una attestazione dell'Autorità dalla quale dipendono, da cui risulti la suddetta loro qualità.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per vice revisore.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà secondo il programma allegato al presente decreto, di tre prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di due primi referendari o referendari della Corte stessa;

di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°;

di un professore di matematica o di ragioneria di istituto medio di 2° grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà stabilita tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; e dai provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli invalidi di guerra, di quelli per la causa fascista e di quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno..

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice revisori in prova con l'assegno lordo mensile di L. 675.38 comprensive degli aumenti stabiliti dai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio in Roma o, in quanto necessario, presso gli uffici della Corte nell'Africa Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA DELL'ESAME.

Prove scritte.

1. Nozioni di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo e corporativo) e di diritto privato (civile e commerciale).
2. Nozioni sulla Corte dei conti e sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. Prova pratica su una delle seguenti materie a scelta del candidato:

a) aritmetica e algebra elementare fino alle equazioni di secondo grado ad una incognita, incluse;

b) computisteria: ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Prova orale.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di economia politica, di scienza delle finanze e di statistica.

Il Presidente: GASPERINI.

(119)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 10 posti di alunno d'ordine.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il decreto presidenziale 13 dicembre 1934-XIII che approva il programma per l'esame di ammissione nella carriera d'ordine della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 10 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo *C*).

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il 25°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionario fiumano od hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed è portato ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, per i decorati al valore militare ed i promossi per merito di guerra.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi, sono aumentati di quattro anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni: *a)* di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; *b)* di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; cumulando tra di loro le due elevazioni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per il personale civile non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, non costituendo in ogni caso interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 6 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 45 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. A riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data della iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure esser rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risieda l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno, sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano menomarne l'idoneità al servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza nel caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, Giornale Militare del 1922, ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

I cittadini residenti nel Regno che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *e*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera *e*), relativi ai cittadini residenti all'estero, ad italiani non regnicoli ed a cittadini sammarinesi che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificati dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o di ufficiale della M.V.S.N. dovranno presentare copia dello stato di servizio militare.

Coloro che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali e che prendano parte al concorso beneficiando del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio del personale attestante la durata e la qualità del servizio di straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario;

i) diploma, in originale o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

l) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole).

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda salvo quanto disposto all'articolo 2 per il requisito dell'età.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati od invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*) ed ai commi 6, 7 e 8 della lettera *h*), dell'articolo precedente, non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Il certificato di cui all'ultimo comma della lettera *h*) dell'articolo precedente dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nella affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo o non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), *h*) e *i*) dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente Ufficio del personale da cui risulti anche lo stato di famiglia.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono produrre, in luogo dei certificati indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*), una attestazione dell'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti la suddetta loro qualità.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso per alunno d'ordine in prova presso la Corte dei conti.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi, e consterà, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte e di una prova orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un primo referendario e di un referendario della Corte stessa, membri;

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal Presidente.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Per la formazione della graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame la Commissione applicherà, nei casi di parità di merito, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'art. 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e dai provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; nonchè dei diritti preferenziali previsti dagli articoli 12 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova con l'assegno lordo mensile di L. 436,23 comprensive degli aumenti stabiliti con i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n 1033, e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, num. 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio in Roma o, in quanto necessario, presso gli uffici della Corte nell'Africa Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Presidente: GASPERINI.

PROGRAMMA D'ESAME.

Prove scritte:

1. Componimento d'italiano.
2. Risoluzione di un problema d'aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le due prove serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prove orali:

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.
3. Ordinamento della Corte dei conti.
4. Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.
5. Prova di dattilografia.

Il Presidente: GASPERINI.

(120)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso a 9 posti di inserviente.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a n. 9 posti di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti, di cui tre sono riservati agli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il 25°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; ed è portato ad anni 39 per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, per i decorati al valor militare ed i promossi per merito di guerra.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati, ma non oltre il termine massimo di 45 anni: *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; *b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; cumulando tra di loro le due elevazioni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per il personale civile non di ruolo che sappia leggere e scrivere e che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, non costituendo in ogni modo interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al presidente della Corte dei conti e redatta su carta bollata da L. 6, dovrà essere presentata al Segretario generale della Corte stessa entro i 45 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta e firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre. Per gli invalidi affetti da lesioni ascritte alla nona e decima categoria il medico dovrà esplicitamente dichiarare se l'invalidità sia contemplata in una delle voci indicate all'art. 15, comma 2°, del regolamento approvato con R. decreto 23 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico dovrà essere unita la fotografia del candidato, nella quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto:

g) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

h) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, *Giornale militare* del 1922, ove ne abbiano diritto.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera e), apposito certificato, rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato deve contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera e), relativi ai cittadini residenti all'estero, ad italiani non regnicoli e a cittadini sammarinesi, che si trovino nelle condizioni previste al comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificati dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci.

Coloro che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali e che prendano parte al concorso beneficiando del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio del personale attestante la durata e la qualità del servizio di straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario;

i) certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato, dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere, od eventuale titolo di studio;

l) stato di famiglia rilasciato dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio (solo per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole);

m) ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto dispone l'art. 2 per il requisito dell'età.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Tutti i documenti di cui al precedente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e), f), l) ed ai commi 5 e 6 della lettera h) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Il certificato di cui all'ultimo comma della lettera h) dell'articolo precedente dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere e), h) ed i) dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale, da cui risulti anche il loro stato di famiglia.

Art. 6.

Con ordinanza Presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Una Commissione, da nominarsi con successivo decreto, e composta di un referendario, presidente, di un vice referendario e di un revisore capo, membri, formerà la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Eserciterà le funzioni di segretario della commissione un impiegato designato dal Presidente.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà stabilita tenendo conto dei diritti preferenziali previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dai provvedimenti di estensione ed integrazione, a favore degli invalidi di guerra, di quelli per la causa fascista e di quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli ex combattenti della guerra 1915-18, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei

caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; nonchè dei diritti preferenziali previsti dall'art. 24 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto Presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di 10 giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova con l'assegno lordo mensile di L. 307,93 comprensive degli aumenti stabiliti coi Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e con l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3°, del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio in Roma o, in quanto necessario, presso gli uffici della Corte nell'Africa Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Presidente: GASPERINI.

(121)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di aiuto presso la Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma (gruppo A, grado 9°).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, concernente l'approvazione del regolamento per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 7 agosto 1936 con il quale è stata approvata la pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore degli ex-combattenti;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, contenente provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1544, sull'assunzione delle donne nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Capo del Governo 9 ottobre 1937-XV che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami nel ruolo del personale tecnico della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma per un posto di aiuto in prova (gruppo A, grado 9°).

Da detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta bollata da L. 6, dovranno essere inviate al Ministero del corporazioni, Direzione generale dell'industria, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, e non saranno ritenute valide le domande pervenute dopo il termine suindicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali, o che non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati dovranno indicare chiaramente il loro nome, cognome, paternità ed il domicilio, nonchè elencare tutti i documenti che saranno prodotti a corredo delle domande stesse.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo che per il titolo di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire il documento di cui al n. 2 dell'articolo seguente con una copia autentica del titolo di studio.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda i candidati dovranno unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 45 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 54 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O., a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° diploma originale o copia autentica del diploma di laurea, in chimica pura o in chimica industriale o in chimica farmacia, o ingegneria chimica, o in scienze agrarie o naturali.

Inoltre i candidati dovranno presentare i documenti comprovanti la loro specializzazione in batteriologia generale ed applicata all'industria. Le pubblicazioni a stampa dovranno essere inviate in numero di cinque copie.

I candidati, laureati dopo il 31 dicembre 1924, o dopo il 31 dicembre 1925, per coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno inoltre presentare il diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o della Milizia V. S. N. ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Detta iscrizione deve comprovarsi mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, o mediante certificato rilasciato direttamente dalla Segreteria dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Qualora in detti certificati si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, essi debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini sammarinesi l'appartenenza al P.N.F. dovrà essere comprovata mediante certificato firmato dal Segretario del P.F.S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora trattasi di sammarinesi residenti nella Repubblica, mentre per i sammarinesi residenti nel Regno i certificati comprovanti tale appartenenza saranno rilasciati e firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito;

11° ogni altro documento che il concorrente ritenga di presentare per dimostrare la sua attitudine a ricoprire il posto messo a concorso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato potranno unire, a corredo della domanda, i soli documenti di cui ai nn. 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio rilasciato dal competente ufficio.

Art. 4.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 5.

1° Prove scritte:

a) Svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia delle principali industrie agrarie con particolare riguardo all'industria delle conserve alimentari e all'analisi batteriologica relativa;

b) Una prova scritta di traduzione su argomenti di chimica, dal francese ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

2° Prove pratiche:

a) Una prova pratica di analisi chimica bromatologica di un prodotto alimentare conservato, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) Una prova pratica di batteriologia industriale, accompagnata da relazione scritta.

3° Prova orale:

La prova consisterà in una discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove pratiche e scritte e comprenderà, inoltre, le seguenti materie:

a) Batteriologia industriale;
b) Tecnologia delle conserve alimentari;
c) Legislazione sulle conserve alimentari;
d) Elementi di ordinamento corporativo;
e) Nozioni di statistica.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice a norma dell'art. 120 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, escluderà dalle prove quei candidati che all'esame dei titoli non raggiungeranno il minimo dei punti fissati per l'ammissione agli esperimenti.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media dei voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinuncia del primo, al successivo classificato, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà, entro dieci giorni dalla comunicazione, dichiarare per iscritto la sua accettazione; in caso contrario o qualora non occupi il posto entro il termine assegnato, verrà dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Il vincitore sarà nominato, per un biennio, titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale del grado oltre l'eventuale aggiunta di famiglia con le riduzioni di cui alle norme in vigore.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quant'altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro: LANTINI.

(86)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad una borsa di studio della « Fondazione Marco Besso » in Roma.

La Fondazione « Salvatore Besso » apre un concorso per titoli ad una borsa di studio di L. 2100 (duemilacento) da conferirsi, per l'anno scolastico 1937-38-XVI, ad un giovane, maschio o femmina, nato a Trieste da genitori triestini, e inscritto in uno dei seguenti Istituti: Regie università, Regia scuola d'ingegneria navale di Genova, Regie scuole superiori di agraria, Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

I concorrenti dovranno presentare domanda di ammissione in carta da bollo dichiarando in essa a quale Facoltà o Scuola universitaria o Istituto superiore siano inscritti.

La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

1° gli atti di nascita del concorrente e dei suoi genitori;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° il titolo di studi secondari richiesto dai regolamenti in vigore per l'ammissione alla Facoltà o Scuola universitaria o Istituto superiore, cui il concorrente è inscritto; con la indicazione dei punti riportati nei relativi esami o scrutini finali; e, quando il concorrente abbia già compiuto uno o più anni di studio in una Università o in altro Istituto superiore, anche il certificato dei punti riportati in tutti gli esami sostenuti fino all'apertura del concorso;

4° un attestato dell'autorità del Comune ove la famiglia del concorrente risiede e uno dell'agenzia delle imposte, che certifichino lo stato di famiglia del concorrente;

5° quegli altri documenti o titoli che il concorrente credesse opportuno di presentare.

I giovani che già siano stati inscritti ad una Università od altro Istituto superiore del Regno, non potranno essere ammessi al concorso se non abbiano sostenuto almeno due esami speciali per ciascuno degli anni del corso di studi superiori. Per i giovani che siano stati inscritti ad Università od altro Istituto superiore di Stati esteri, dove non si diano esami speciali, basterà che abbiano presa l'inscrizione ad almeno due corsi per semestre.

Il vincitore della borsa di studio potrà conservarla anche per gli anni di studi successivi a quello per cui l'avrà conseguita, a condizione che ne faccia domanda entro il 20 dicembre di ogni anno, presentando un certificato, da cui risulti che egli ha sostenuto gli esami richiesti, riportando una media di almeno ventiquattro punti su trenta e non meno di ventun punti in ciascuna materia.

Le domande dovranno essere rivolte alla Fondazione Marco Besso, Corso Vittorio Emanuele, 51, Roma; e pervenire ad essa non più tardi del 31 gennaio 1938.

Roma, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI

(126)

Concorso al posto di vice direttore dell'Istituto provinciale « Apicella » pei sordomuti in Molfetta.

E' indetto il pubblico concorso per titoli e per esami al posto di vice direttore dell'Istituto provinciale « Apicella » pei sordomuti in Molfetta.

Al detto posto è assegnato lo stipendio organico iniziale di L. 9500 elevabile a L. 11.600 mediante tre aumenti periodici, il primo di L. 600 dopo quattro anni, il secondo di L. 700 dopo quattro anni, ed il terzo di L. 800 dopo cinque anni, oltre l'indennità annua di L. 2100 per supplemento di servizio attivo e alla indennità caroviveri nella misura e per il tempo in cui verrà corrisposta agli impiegati dipendenti dall'Amministrazione provinciale: i quali assegni sono suscettibili in tutte le variazioni disposte coi Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, al lordo della imposta di R. M. e complementare nonchè dei contributi di iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni e all'I.N.F.A.D.E.L.

I concorrenti dovranno far pervenire all'indirizzo del preside dell'Amministrazione provinciale in Bari, non più tardi delle ore 12 del giorno 31 gennaio 1938 la domanda in carta da bollo da L. 4 corredata dei seguenti documenti redatti in conformità delle prescrizioni di legge sul bollo e debitamente legalizzati o vidimati e portante la indicazione del preciso recapito:

a) diploma in originale o in copia notarile, di abilitazione al magistero dei sordomuti, conseguito presso le Regie scuole di metodo del Regno;

b) atto di nascita da cui risulti l'età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 35, salve le protrazioni di legge stabilite a favore degli aspiranti che abbiano benemerenze militari e fasciste. Nessun limite massimo di età è stabilito per i concorrenti che comprovino di esser impiegati di ruolo presso altre Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e politica rilasciato dal Podestà del comune di attuale residenza;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione e di esenzione da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento in servizio, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune dell'ultima residenza;

g) certificato comprovante che il concorrente ha adempiuto agli obblighi di leva o ne fu esentato;

h) certificato di iscrizione al P.N.F.;

i) situazione di famiglia;

l) ricevuta di versamento nella cassa dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 25 per tassa di concorso autorizzato dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2361.

I concorrenti dovranno inoltre presentare, insieme alla domanda, tutti quegli altri titoli di studio e di carriera, certificati, documenti, ecc. che ritengano utili a comprovare la loro attitudine e capacità a coprire il posto messo a concorso. Non sarà tenuto conto dei titoli e documenti facoltativi che pervengano dopo il termine di chiusura del concorso.

Le preferenze previste dagli ordinamenti in vigore a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, ex combattenti, decorati, per famiglie numerose, e per altri titoli, dovranno essere giustificate dalla prescritta documentazione da prodursi insieme alla domanda.

Tutti i documenti e titoli devono essere trascritti con sommaria indicazione nella domanda; e devono inoltre essere elencati su un foglio a parte in carta libera che sarà restituito in segno di ricevuta.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

Gli esami verteranno: *a*) in una conversazione sulla legislazione scolastica vigente con particolare riferimento alla didattica speciale sulla rieducazione dei sordomuti; *b*) in una lezione pratica ai sordomuti del corso elementare superiore.

La nomina sarà fatta dal preside della Provincia in base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice del concorso, tenuto conto, a parità di merito, delle preferenze previste dalle disposizioni in vigore.

Il nominato dovrà assumere servizio nel termine di giorni 15 dalla comunicazione della nomina, e nel contempo dichiarare entro lo stesso termine se intenda optare per il nuovo posto nel caso che sia già impiegato di ruolo presso altri Enti.

Il nominato oltre alle funzioni di vice direttore, avrà l'obbligo dell'insegnamento agli alunni dell'ultima classe del corso superiore maschile, nonchè l'obbligo della stabile dimora nell'Istituto, nel locale che gli verrà all'uopo assegnato, da valere per uso esclusivamente personale.

La nomina sarà soggetta ad un esperimento per un biennio; e non intervenendo disdetta almeno tre mesi prima della scadenza di detto biennio essa acquisterà carattere di stabilità.

La nomina importa per il designato l'accettazione, ad ogni effetto di legge, del regolamento organico vigente per gli uffici dell'Amministrazione provinciale, nonchè di quello riflettente l'Istituto Apicella, le cui disposizioni l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in ogni tempo senza che ciò dia diritto a opposizioni o indennizzi.

Per qualsiasi altro chiarimento rivolgersi alla Segreteria generale dell'Amministrazione provinciale.

Bari, novembre 1937 - Anno XVI

Il Preside: A. AVV. DE PALMA.

Il segretario generale: AVV. G. MALFERRARI.

(127)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a posti di aiuto assistente nel Real Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV con il quale è stato bandito il concorso a 37 posti di aiuto assistente del Reale Corpo del genio civile;
Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 12 marzo 1937-XV e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso a 37 posti di aiuto assistente del Real Corpo del genio civile bandito con decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV:

1. Citriniti Arturo . . . . . . 18,48 ex combattente.
2. Palamara Michele 18,27
3. Cosa Pierino Settimo . . . 18,08
4. Fasani Giuseppe . . . . . 18,00 ex combattente - inscritto ai Fasci di Combattimento dal 10-10-1922.
5. Banti Oreste 17,77
6. Ca[illegible]a Libero 17,72
7. Menis Federico 17,58
8. Del Vantisino Mario . . . 17,20
9. Urbani Victor Ugo 17,15
10. Peroncini Giovanni . . . 17,05
11. Mastrangelo Giovanni . . . 16,72
12. Lenzi Corrado 16,67
13. D'Emilio Giuseppe 16,58
14. Santo[illegible]i Alfredo 16,55
15. Nunziata Antonio . . . . 16,52 nato il 7-3-1909.
16. Pellicori Alboino . . . . 16,52 nato il 24-2-1912.
17. Castellaneta Vittorio . . . . 16,48 ex combattente - oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
18. Susana Andrea . . . . . 16,48 iscritto ai Fasci di Combattimento dal 7-9-1922.
19. Velardi Alberto 16,48
20. Di Vito Giovanni 16,47
21. Innocente Vincenzo 16,43
22. Stella Antonino . . . . . 16,42 ex combattente.
23. Giannini Giuseppe 16,40
24. De Bonis Emanuele . . . 16,38
25. De Sanctis Potito . . . . 16,33 oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
26. Bielli [illegible]ernando 16.33
27. Tamburini Mario 16,25
28. Coltorti Attilio 16,22
29. Colosimo Antonio 16,20
30. Guerresi Agostino 16,17
31. Gioioso Vincenzo . . . . . 16,15 oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici - coniugato - 3 figli.
32. Sicoli Raffaele . . . . . . 16,15 oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici - coniugato - 2 figli.
33. Carcione Leone . . . . . 16,10 nato il 12-2-1909.
34. Perrucci Cosimo . . . . . 16,10 nato il 3-10-1909.
35. Potente Mario . . . . . . 16,10 nato il 14-5-1916.
36. Maxia Antonio 16,08
37. Malone Giovanni . . . . . 16,03 ex combattente.
38. Salbitani Mario 15,98
39. Forgione Antonio 15,93
40. Della Rocca Domenico . . 15,92
41. Panzera Francesco 15,90
42. Dell'Aguzzo Giovanni . . . 15,83
43. Rondelli Renato 15,82
44. Iacopini Nello 15,80
45. Siscaro Giuseppe 15,73
46. Santoro Vincenzo . . . . . 15,68 nato il 30-4-1913.
47. Barilli Carlo . . . . . . 15,68 nato il 19-9-1914.
48. Donadio Matteo . . . . . 15,67 oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
49. Ruggeri Rosario 15,67
50. Chittolini Angelo 15,62
51. Citrigno Giuseppe 15,57
52. Carapezza Benedetto 15,55
53. Abenante Generoso . . . . 15,50 ex combattente - inscritto ai Fasci di Combattimento dal 26-10-1922.
54. Argento Salvatore 15,50
55. Pietrasanta Giovanni . . . 15,45
56. Carapezza Giovanni 15,43
57. Cavallo Leonardo . . . . . 15,32 nato il 17-2-1907.
58. Romano Pietro . . . . . . 15,32 nato il 29-6-1913.
59. Papi Tommaso . . . . . . 15,30 ex combattente.
60. Calamia Michele 15,30
61. Ambruosi Francesco . . . . 15,25 ex combattente.
62. Canestrelli Fernando . . . 15,18 inscritto ai Fasci di Combattimento dal 1°-1 1922.
63. Spera Nicola 15,05
64. Pizzulli Pasquale . . . . . 15,00 inscritto ai Fasci di Combattimento dal 3-1-1922 - oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici.
65. Romei Mario . . . . 15,00 inscritto ai Fasci di combattimento dal 1°-9-1922.
66. Velardi Giacomo 15,00
67. Baiata Vincenzo 14,95
68. Ermacora Egidio . . . . . 14,93 ex combattente - medaglia d'argento al valor militare.
69. Parasassi Carlo 14,93
70. Tiri Mauro . . . . 14,92 inscritto ai Fasci di Combattimento dal 1°-1-1922.
71. Grande Giuseppe 14,92
72. Bianco Gino . . . . 14,88 orfano di guerra.
73. Ziccardi Vincenzo . . . . 14,83 inscritto ai Fasci di Combattimento dal 24-10-1922.
74. Viola Vincenzo . . . . . . 14,83 ufficiale di complemento.
75. Nenz Pietro 14,83
76. Pasqua Mario . . . . . . 14,82 ex combattente.
77. Porzia Giuseppe . . . . . 14,80 ex combattente - oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici - coniugato - 2 figli.
78. Bianchetti Giuseppe . . . . 14,80 ex combattente - oltre un anno di lodevole servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici - coniugato.
79. Parlapiano Gaetano 14,75
80. Conti Carmelo 14,72
81. Pinciroli Gianfranco . . . 14,68 oltre un anno di lodevole servizio nell' Amministrazione dei lavori pubblici.
82. Federici Salvatore 14,68
83. Straini Otello 14,67
84. Miani Giovanni 14,63
85. D'Oro Raffaele . . . . . . 14,50 ex combattente.
86. Antenucci Mario 14,50
87. Rizzuti Antonio 14,48
88. Festa Giovanni . . . . . . 14,42 oltre un anno di lodevole servizio nell' Amministrazione dei lavori pubblici.
89. Miani Vito 14,42
90. Giordano Giovannantonio . 14,38
91. Patitucci Salvatore . . . . 14,33 nato il 13-2-1907.
92. Gaglio Leopoldo . . . . . 14,33 nato il 17-2-1916.
93. Castello Umberto 14,18
94. Gigli Giglio 14,17
95. Farnesi Pilade . . . . . . 14,10 ex combattente.
96. Spagnoli Mario 14,08
97. Rondelli Franco 14.00
98. Mazzieri Walter . . . . . 13,95 ex combattente.
99. Ficara Giuseppe . . . . . 13,90 ex combattente - iscritto ai Fasci di Combattimento dal 15-8-1922.
100. Donnini Romolo . . . . . 13,85 ex combattente.
101. Cherubino Mario . . . . . 13,83 nato il 23-2-1910.
102. Pietropaoli Enzo . . . . . 13,83 nato il 30-4-1911.
103. Pennone Salvatore fu Santo 13,75 nato il 6-1-1909.
104. Principe Vittorio . . . . . 13,75 nato il 2-1-1912.
105. Scola Raffaele 13,58
106. De Francesco Aldo 13,50
107. Giusti Arturo 13,42

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso:

1. Citriniti Arturo, ex combattente.
2. Palamara Michele.
3. Cosa Pierino Settimo.
4. Fasani Giuseppe, ex combattente, iscritto ai Fasci di combattimento dal 10 ottobre 1922.
5. Banti Oreste.
6. Catena Libero.
7. Menis Federico.
8. Del Vantisino Mario.
9. Urbani Victor Ugo.
10. Peroncini Giovanni.
11. Mastrangelo Giovanni.
12. Lenzi Corrado.
13. D'Emilio Giuseppe.
14. Santoni Alfredo.
15. Nunziata Antonio.
16. Pellicori Alboino.
17. Castellaneta Vittorio, ex combattente.
18. Susana Andrea, inscritto ai Fasci di Combattimento dal 7 settembre 1922.
19. Velardi Alberto.
20. Di Vito Giovanni.
21. Innocente Vincenzo.
22. Stella Antonino, ex combattente.
23. Giannini Giuseppe.
24. De Bonis Emanuele.
25. Malone Giovanni, ex combattente.
26. Abenante Generoso, ex combattente - iscritto ai Fasci di Combattimento dal 26 ottobre 1922.
27. Papi Tommaso, ex combattente.
28. Ambruosi Francesco, ex combattente.
29. Canestrelli Fernando, inscritto ai Fasci di Combattimento dal 1° gennaio 1922.
30. Pizzulli Pasquale, inscritto ai Fasci di Combattimento dal 3 gennaio 1922.
31. Romei Mario, inscritto ai Fasci di Combattimento dal 1° settembre 1922.
32. Ermacora Egidio, ex combattente - medaglia d'argento al valor militare.
33. Tiri Mauro, inscritto ai Fasci di Combattimento dal 1° gennaio 1922.
34. Ziccardi Vincenzo, inscritto ai Fasci di Combattimento dal 24 ottobre 1922.
35. Pasqua Mario, ex combattente.
36. Porzia Giuseppe, ex combattente.
37. Bianchetti Giuseppe, ex combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. De Sanctis Potito
2. Bielli Fernando
3. Tamburini Mario
4. Coltorti Attilio
5. Colosimo Antonio
6. Guerresi Agostino
7. Gioioso Vincenzo
8. Sicoli Raffaele
9. Carcione Leone
10. Perrucci Cosimo
11. Potente Mario
12. Maxia Antonio
13. Salbitani Mario
14. Forgione Antonio
15. Della Rocca Domenico
16. Panzera Francesco
17. Dell'Aguzzo Giovanni
18. Rondelli Renato
19. Iacopini Nello
20. Siscaro Giuseppe
21. Santoro Vincenzo
22. Barilli Carlo
23. Donadio Matteo
24. Ruggeri Rosario
25. Chittolini Angelo
26. Citrigno Giuseppe
27. Carapezza Benedetto
28. Argento Salvatore
29. Pietrasanta Giovanni
30. Carapezza Giovanni
31. Cavallo Leonardo
32. Romano Pietro
33. Caiamia Michele
34. Spera Nicola
35. Velardi Giacomo
36. Baiata Vincenzo
37. Parasassi Carlo
38. Grande Giuseppe
39. Bianco Gino
40. Viola Vincenzo
41. Nenz Pietro
42. Parlapiano Gaetano
43. Conti Carmelo
44. Pinciroli Gianfranco
45. Federici Salvatore
46. Straini Otello
47. Miani Giovanni
48. D'Oro Raffaele
49. Antenucci Mario
50. Rizzuti Antonio
51. Festa Giovanni
52. Miani Vito
53. Giordano Giovannantonio
54. Patitucci Salvatore
55. Gaglio Leopoldo
56. Castello Umberto
57. Gigli Giglio
58. Farnesi Pilade
59. Spagnoli Mario
60. Rondelli Franco
61. Mazzieri Walter
62. Ficara Giuseppe
63. Donnini Romolo
64. Cherubino Mario
65. Pietropaoli Enzo
66. Pennone Salvatore fu Santo
67. Principe Vittorio
68. Scola Raffaele
69. De Francesco Aldo
70. Giusti Arturo

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(85)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione della composizione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto nella provincia di Verona.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 stesso mese ed anno, n. 19, col quale, fra l'altro, veniva costituita come appresso, con sede presso la Prefettura di Vicenza, la Commissione giudicatrice dei concorsi indetti dai prefetti di Vicenza, Verona e Rovigo, a posti di medico condotto vacanti in quella provincia al 30 novembre 1935:

Presidente: Marigonda dott. Domenico, vice prefetto;

Membri: Ferrari dott. Giuseppe, medico provinciale, Pezzotti prof. Lorenzo, primario medico di ospedale, Patosching prof. Giorgio, primario chirurgo di ospedale, Coriolato dott. Verità, medico condotto;

Segretario: Speranza dott. Francesco, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno;

Vista la decisione della V sezione del Consiglio di Stato, n. 364 del 1937, con la quale, su ricorso del dott. Alessandro Mendini, è stato annullato l'operato della Commissione giudicatrice predetta limitatamente al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona;

Visto il rapporto del prefetto di Vicenza 2 dicembre 1937-XVI, n. 17881, con il quale è stata prospettata la necessità di provvedere alla sostituzione, perchè trasferito in altra sede, del dott. Francesco Speranza, nel posto di segretario della Commissione suaccennata, che dovrà rifare le operazioni del concorso stesso in conformità dei criteri stabiliti con la sopra indicata decisione del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 44 e 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gino Giardina, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno presso la Prefettura di Vicenza, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso suaccennato, in sostituzione del dott. Francesco Speranza.

La predetta Commissione, con sede presso la Prefettura di Vicenza, inizierà i propri lavori non prima che sia decorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà pure pubblicato per otto giorni consecutivi nell'Albo delle prefetture di Verona e Vicenza.

Roma, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(84)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.